

FORUM EUROPEO DELLA NEVE

Bormio 15 dicembre 2012

Relazione dell'Avv. Michel Bailly

STUDIO LAMY LEXEL

“L’obbligo di Sicurezza sulle Piste

Dualismo della normativa e Evoluzione Giurisprudenziale in Francia”

Una recente decisione della Corte d’Appello di Montpellier (I camera 21.12.2011) ha prodotto un’ondata di panico nelle stazioni di sport invernali francesi e presso gli assicuratori. Alcuni hanno parlato di riconoscimento di un diritto alla sicurezza.

Infatti questa decisione costituisce un interessante chiarimento sull’evoluzione del regime di responsabilità tanto per il dualismo delle competenze giurisdizionali amministrative e civili che per la qualificazione dell’obbligo contrattuale di sicurezza.

I. Il dualismo delle competenze giurisdizionali

La vicenda giudicata in via definitiva dalla Corte d’Appello di Montpellier illustra questo regime:

a) La Corte ripercorre i fatti e lo svolgimento della procedura nei termini che seguono:

«Il 30 dicembre 1997, la Sig.na. A.B., all’epoca di 23 anni dal momento che era nata nel ..., è stata vittima di un incidente sciistico su una pista verde dell’area di sci del comune di Font Romeu. Scivolata su una lastra di ghiaccio scivolava fuori pista e urtava un masso, cosa che le provocava un politraumatismo grave.

Con sentenza del 14 settembre 2000, la camera di istruzione della Corte d’Appello di Montpellier ha confermato il non luogo a procedere pronunciato dal magistrato istruttore nell’ambito dell’inchiesta contro X ... per il reato di lesioni colpose.

Volendo allora perseguire il Comune di Font-Romeu, la Sig.na B. ed i suoi genitori (i consorti B...) hanno adito il tribunale amministrativo di Montpellier che, con pronuncia del 6 maggio 2002, confermata con sentenza del 6 febbraio 2006 dalla corte amministrativa d’appello di Marsiglia, ha escluso la sussistenza di colpa in capo al Comune nell’esercizio dei suoi poteri di polizia.

Con sentenza del 19 febbraio 2009, il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso proposto dalla vittima e dai suoi genitori contro la decisione della corte amministrativa d'appello.

Con atto del 20 luglio 2009, la Sig.na B. ed i suoi genitori hanno allora investito il Tribunale di Grand'Istanza di Perpignan di una domanda di riparazione dei loro pregiudizi sul fondamento di una responsabilità presunta il cui principio sarebbe stato posto dalla sentenza del 19 febbraio 2009.

Con decisione resa in contraddittorio il 12 aprile 2011, il Tribunale di Grand'Istanza di Perpignan ha rigettato la domanda della Sig.na B., del Sig. Y.B. e della di lui consorte.

b)- Sussistenza di una competenza amministrativa

La natura contrattuale delle relazioni tra la collettività territoriale e gli utenti delle piste da sci non porta ad una perdita di sostanza della responsabilità amministrativa. La responsabilità contrattuale non copre tutti i rischi di incidente, non fosse che per la serie di clausole limitative di responsabilità o delle obbligazioni negative imposte agli utenti. Inoltre, l'invito ad adire le giurisdizioni ordinarie formulato dal Consiglio di Stato in questa vicenda non gli ha impedito di esaminare la messa in opera dei suoi poteri di polizia per la messa in sicurezza del luogo dell'incidente. Il giudice amministrativo non sanziona che le mancanze del sindaco in caso di pericoli eccessivi (CE, 12 maggio 1978).

In questo quadro giuridico il fatto del servizio che ha causato un danno ad una persona estranea al servizio, è assimilato ad un fatto dell'opera, cosicché le giurisdizioni amministrative sono le sole competenti per apprezzare la responsabilità della collettività territoriale.

La responsabilità di una collettività territoriale che sfrutta un'area sciabile sul suo territorio è dunque duplice: amministrativa, in ragione dei poteri di polizia, e giudiziaria, in ragione della natura industrialmente e commerciale del servizio pubblico.

In altre parole, la giurisprudenza amministrativa avalla la duplicazione delle vie di ricorso e dunque delle *chances* di successo dell'azione di riparazione della vittima. Il rischio principale di questa situazione è di condurre a soluzioni divergenti. I tribunali amministrativi sono molto meno inclini a riconoscere la responsabilità delle collettività territoriali considerate nella loro qualità di autorità di polizia rispetto alle giurisdizioni ordinarie nella qualità di contraenti.

Vi è nondimeno un punto sul quale le giurisdizioni amministrative ed ordinarie concordano, ossia l'irresponsabilità del comune quando l'incidente ha luogo al di fuori dell'area sciabile. Per il resto, la battaglia della competenza giurisdizionale è intrapresa.

Un intervento del *Tribunal des conflits* sarebbe un'ipotesi auspicabile.

II. Verso un'obbligazione contrattuale di sicurezza?

a) Primazia del carattere industriale e commerciale del Servizio rispetto alla nozione di demanialità

Dopo alcuni anni la riconduzione dell'indennizzo al carattere di demanialità di una costruzione era in declino per ragioni di tecnica giuridica, ma soprattutto per motivi di opportunità con una tendenza alla contrattualizzazione del rapporto nelle stazioni moderne definite «integrate».

Argomenti testuali e giurisprudenziali hanno rafforzato questa tendenza.

L'art. L 342-13 del codice del turismo, nella sua redazione risultante dalla legge del 9 gennaio 1985 relativa allo sviluppo ed alla protezione della montagna, dispone che «l'esecuzione del servizio –di risalita meccanica- è garantito sia a livello pubblico da una persona pubblica sotto forma di servizio pubblico industriale e commerciale, sia da un'impresa la quale abbia stipulato una convenzione a durata indeterminata con l'autorità competente».

Il *Tribunal des conflits* ha proceduto all'estensione del regime di Servizio Pubblico Industriale e Commerciale alle piste da sci.

Ne risulta che gli utenti intrattengono un rapporto di diritto privato con il gestore del servizio ed il giudice ordinario è competente a conoscere l'azione di responsabilità.

b) L'obbligazione di sicurezza

Chi gestisce una pista da sci, come pure chi mette a disposizione gli accessori necessari all'uso della pista (Cass. I civ., 4 luglio 1995 e Cass. I civ., 4 luglio 1995), è tenuto ad un'obbligazione di sicurezza.

La Corte d'Appello di Montpellier, nella sentenza sopra citata del 12 aprile 2011, traspone alle collettività territoriali la soluzione applicabile a qualsivoglia mancanza ad una obbligazione di sicurezza di mezzi, cosa che non sorprende dal momento che lo sfruttamento della pista da sci ha potuto essere qualificato come SPIC. Nella fase di discesa dalla pista, la sciatrice era pienamente attiva. Dal momento che il comune non è intervenuto in alcun modo nel suo spostamento, la sua obbligazione di sicurezza non poteva dunque che essere qualificata come obbligazione di mezzi.

La colpa non è dunque presunta e l'obbligazione è in linea di principio una classica obbligazione di mezzi. Tuttavia non si potrebbe che essere favorevoli ad un intervento della Corte di Cassazione finalizzato a definire l'oggetto di questa obbligazione e, di conseguenza, il regime di responsabilità contrattuale dei comuni in caso di incidenti sciistici.

CONCLUSIONE

La decisione commentata è innovatrice e rispecchia bene la situazione attuale in cui, in assenza di un Codice dello Sci, le giurisdizioni rivestono un ruolo essenziale dando spesso prova di molta immaginazione e rigore nell'applicazione delle regole di diritto comune alle attività legate alla neve.

Nel caso di specie l'apertura verso un regime securitario è chiaramente definita; tuttavia questa sentenza è attualmente al vaglio della Corte di Cassazione e si può sperare che ne risulti un regime di responsabilità uniformato e soprattutto coerente con la situazione degli altri Paesi europei.

Bibliografia: CA Montpellier 21 dicembre 2011

Revue LAMY Droit civil luglio agosto 2012-12-02

Les Annonces de la Seine N 16 del 5 marzo 2012-12-02

Les Cahiers du Sport N 27 2012-12-02